

CAMERA DEI DEPUTATI N. 930

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MOLINARI

Disposizioni per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili attraverso la dichiarazione dei redditi

Presentata il 20 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Maggio rappresenta il mese degli adempimenti fiscali per la maggior parte dei cittadini attraverso la dichiarazione dei redditi che non è certo priva di una serie di difficoltà.

Tuttavia non è il solo adempimento, tant'è che a distanza di un mese, dal 31 maggio al 30 giugno vi è il pagamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), la cui seconda rata deve essere pagata entro il mese di dicembre dello stesso anno.

L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di semplificare la vita del cittadino prevedendo l'inserimento del pagamento dell'ICI attraverso la dichiara-

zione dei redditi di maggio e di pagare la seconda rata con l'anticipo previsto per il mese di novembre.

In considerazione del processo di semplificazione fiscale avviatosi nella precedente legislatura ad opera dei governi di centrosinistra, questa previsione rappresenterebbe un vantaggio per i cittadini, che mediante una unica dichiarazione risparmierebbero tempo, e per lo Stato che nel contempo avrebbe, attraverso un unico documento fiscale, tutte le informazioni che occorrono per la determinazione della situazione economica di ciascun cittadino anche in chiave antielusione ed antievasione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) è effettuato in sede di dichiarazione annuale dei redditi mediante i modelli 730 ed Unico.

2. Il versamento dell'ICI può essere effettuato in due rate di eguale importo, la prima contestualmente al versamento del saldo dell'imposta sui redditi per l'anno precedente, alla scadenza per questo stabilita, e la restante contestualmente all'acconto dell'imposta sui redditi per l'anno successivo, alla scadenza per questo stabilita. Il versamento dell'ICI può altresì essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al versamento dell'imposta sui redditi per l'anno precedente, alla scadenza per questo stabilita.

ART. 2.

1. L'importo spettante ai comuni in base alle dichiarazioni effettuate è versato alle amministrazioni comunali competenti.

